COLLA QUALE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO PER L'ANNO 1872, IL GOVERNO E' AUTORIZZATO A FAR PAGARE LE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA IN CONFORMITA' ALLO STATO DI PRIMA PREVISIONE ANNESSO ALLA PRESENTE

Art. 1

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia, Giustizia e de' Culti, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

------ (Vedi Supplemento)

Versione in vigore dal 14 gennaio 1872, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale fino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia in conformita' allo Stato di prima previsione annesso alla presente

Estremi	Legge 30 dicembre 1871, n. 585
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1871

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-fino-all-approvazione-del-bilancio-definitivo-per-l-anno-585-1871/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it